Articolo 3-bis (em. 3.0.700)
(Etichettatura dei prodotti alimentari)
L'articolo 3-bis - introdotto nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 3.0.700 - apporta talune modifiche all'articolo 4 della legge n.4/2011, abrogando i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10 , e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12 .

I commi 1-4-bis della legge n.4/2011 prevedono, rispettivamente, che:

- è obbligatorio riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l'indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale (comma 1);
- per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti (comma 2);
- con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore e acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, previo espletamento della procedura di notifica alla Commissione europea, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale (comma 3);
- con i decreti previsti dal comma 3 sono, inoltre, definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione (comma 4);
- le regioni sono chiamate a disporre i controlli sull'applicazione delle disposizioni richiamate, salve le competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali (comma 6);
- salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità delle precedenti disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro ( comma 10);
- gli obblighi stabiliti hanno effetto decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti. I prodotti etichettati anteriormente alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni e privi delle indicazioni
obbligatorie possono essere venduti entro i successivi 180 giorni (comma 12)

L'emendamento in esame, al comma 1:
a)abroga i commi 1 e 2;
b) sostituisce il comma 3 con tre commi che, così, dispongono:

- con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, sono definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (comma 3);

> Il testo richiama le finalità indicate alle lettere b), c) e d) ,paragrafo 1 , dell'articolo 39 del regolamento n. $1169 / 2011$. Tale disposizione prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45 , disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
> a) protezione della salute pubblica;
> b) protezione dei consumatori;
> c) prevenzione delle frodi;
> d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale;

- con il medesimo decreto sono individuate le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. In base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 39 del Reg. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), realizza appositi studi che siano capaci di provare il nesso diretto tra la qualità di taluni alimenti e la provenienza e come sia percepita nel consumatore l'informazione relativa alla provenienza del prodotto e quando la sua omissione è considerata ingannevole. I risultati saranno trasmessi alla Commissione europea insieme alla notifica del decreto (comma 3-bis)

In base a quanto prevede il paragrafo 2 dell'art. 39 del reg. 1169/2011, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti
l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazione.

- l'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del reg. 1169/2011, quando si verifichino le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 del reg. (UE) n.775/2018. Una indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale si configura come violazione dell'articolo 7 in materia di pratiche leali di informazione (comma 3-ter).

L'art. 26, par. 2, lettera a) del Reg. 116972011 prevede che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reale dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza.
Il paragrafo 3 prevede, poi, che quando il Paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Esso si applica quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche. Il paragrafo 2 prevede che il regolamento non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni. L'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che
non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:
a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

- «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 2020.
Da quella data sono destinati a perdere di efficacia i seguenti regolamenti nazionali:
- il decreto con il quale si è resa obbligatoria l'indicazione dell'origine del latte, anche quando utilizzato nei prodotti lattiero-caseari (DM 9 dicembre 2016);
- i decreti relativi all'indicazione dell'origine del grano duro per paste di semola di grano duro e del riso (entrambi DM 26 luglio 2017, pubblicati, rispettivamente, in GU n. 190 e 191 del 16 agosto 2017);
- il decreto sull'origine in etichetta del pomodoro (DM 16 novembre 2017 in GU n. 47 del 26 febbraio 2018).
L'articolo 7 del reg. 1169/2011, richiamato dalla norma prevede che le
informazioni non devono indurre inducono in errore, in particolare:
- per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento $e$, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione,
- attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la
presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
- suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore


## c) abroga i commi 4 e 4-bis.

d) apporta correzioni ai commi 6,11 e 12 di carattere tecnico conseguenti all'aver previsto un unico decreto attuativo e non più una pluralità come nel testo attualmente vigente;
e) sostituisce il comma 10, prevedendo che per le violazioni relative all'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017.

Il decreto legislativo 15 dicembre 2017 ha recato la Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Infine, al comma 2, si prevede che la disposizione in esame entri in vigore tre mesi dopo la data di notifica alla Commissione europea di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

